



**Università
di Genova**

Il Garante di Ateneo

RELAZIONE

agli Organi di governo sull'attività svolta nell'anno accademico
2023/2024

Genova, 31 ottobre 2024

Francesco Cozzi

1) Premessa

1. L'attuale Garante è stato nominato con D.R. n. 2874 del 28.6.2021 per il quadriennio accademico 2021/2024.

Il Garante di Ateneo, a conclusione dell'anno accademico 2023/2024, redige la relazione annuale sulla attività svolta, in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 30 comma 4 del vigente Statuto dell'Università degli Studi di Genova.

Nella relazione si dà conto di quanto fatto, nel periodo in esame, dall'Ufficio del Garante al quale la citata norma statutaria attribuisce, come è noto, il compito di esaminare “gli esposti individuali aventi ad oggetto atti e comportamenti, anche omissivi, di organi, strutture, uffici o singoli appartenenti all'Università”.

Come già evidenziato nella precedente relazione dell'anno 2022/2023, il Garante di Ateneo svolge una funzione sostanzialmente e in gran parte corrispondente a quella svolta dai diversi soggetti genericamente indicati come Difensori civici (o appunto Garanti) previsti in altri e diversi ambiti da specifiche normative e “pone la sua azione a presidio della imparzialità e della correttezza dell'agire amministrativo dell'Ateneo” nell'osservanza dei principi stabiliti dall'articolo 97 della Costituzione.

L'organo è monocratico autonomo e indipendente da altra Autorità e agisce a sua volta nel rispetto dei principi di imparzialità correttezza e trasparenza, ma anche di riservatezza dei dati personali.

A tal fine il Garante interviene:

- su istanza dei soggetti legittimati a rivolgersi al suo Ufficio in ragione dei loro rapporti di lavoro e/o di studio o collaborazione con l'Ateneo (vale a dire: docenti, personale tecnico-amministrativo, studenti dell'Università di Genova);
- su segnalazione di soggetti a qualunque titolo interessati allo svolgimento, complessivamente inteso, di una qualche attività svolta dall'Università di Genova;
- d'ufficio, ma naturalmente sempre in relazione ad ipotizzate anomalie, eventualmente anche di natura comportamentale o a disfunzioni o errori od omissioni o ritardi in qualche modo riferibili alle attività di uffici e/o di strutture dell'Ateneo genovese considerati nella loro unitarietà, oppure comunque ascrivibili a singoli soggetti in essi operanti.

Il Garante, perciò, può rivolgersi nell'ambito dell'Ateneo a qualsiasi soggetto fisico, ufficio od organo per interloquire in ordine a questioni che coinvolgono l'imparzialità, la trasparenza e la correttezza di specifiche attività, procedure, prassi o singoli comportamenti.

In esito alle informazioni ricevute e alla eventuale documentazione acquisita, il Garante, ai sensi della già richiamata norma statutaria, “comunica le proprie osservazioni a chi ha presentato l'esposto e al Rettore e, qualora ne ravvisi l'opportunità, agli altri soggetti coinvolti e agli organi o strutture dell'Ateneo” di volta in volta in qualche misura interessati.

Quest'ultima previsione, in particolare, dà al Garante la possibilità di formulare osservazioni (e/o di proporre soluzioni) rivolte ai soggetti o agli organi universitari coinvolti, i quali dovranno poi valutarle per il futuro, ai fini dello svolgimento, nel miglior modo possibile, della specifica attività considerata. Nel fare ciò, resta naturalmente ferma l'autonomia decisionale degli stessi nell'ambito della discrezionalità amministrativa loro riconosciuta.

Ovviamente nessun provvedimento, nessuna indicazione o valutazione di merito può però essere data dal Garante in ordine all'attività didattica in senso stretto.

L'azione propositiva indicata è ovviamente possibile solo in relazione a situazioni ritenute critiche, o almeno problematiche, o non sufficientemente chiare, o comunque poco trasparenti, purché di carattere generale o comunque in certa misura ricorrenti o reiterabili anche se le stesse in realtà emergono a seguito dell'esame di casi particolari sottoposti all'attenzione del Garante.

Tali osservazioni, relative appunto a problematiche di natura generale, proprio per questo loro carattere e per la loro stessa portata, possono anche prescindere in qualche misura dal tenore e dallo specifico contenuto delle puntuali determinazioni adottate dal Garante in ordine alla singola situazione denunciata, dal cui esame esse sono poi state, più o meno direttamente, fatte emergere.

In ogni caso viene evidenziata la necessità, o almeno l'opportunità, di trovare, se possibile, una concreta e soddisfacente soluzione in ordine alle specifiche vicende segnalate al Garante dai diretti interessati.

2. Nelle relazioni precedenti si era accennato all'iniziativa del Garante di altro Ateneo, quello di Bologna, che aveva negli scorsi anni accademici avviato la creazione di una sorta di rete di Garanti (di Ateneo o degli studenti, secondo le diverse previsioni dei singoli Statuti delle Università coinvolte) per la discussione e il confronto su temi di comune interesse. Tale iniziativa, ha avuto nell'anno accademico 2021/2022 e 2022/2023 un seguito su qualche caso specifico di interesse generale e comune ai vari Atenei, divenendo occasione per confrontarsi e trovare orientamenti condivisi.

Nel trascorso anno non si sono registrate novità di rilievo riguardo a detto coordinamento tra i Garanti. Pur tenendo conto che le competenze attribuite dagli ordinamenti dei singoli Atenei non sono coincidenti, sarebbe invece auspicabile l'implementazione di tale coordinamento. Sulla falsariga, ad esempio, di quanto avviene con altra importante figura di organo di garanzia quale ad esempio il Difensore civico regionale. Esiste per tale autorità indipendente con compiti di mediazione tra i cittadini e la pubblica amministrazione di enti locali o di organi periferici di amministrazioni centrali, nominata dal Consiglio regionale e dotata dei requisiti di autonomia e indipendenza, un organismo di coordinamento a livello nazionale con compiti di confronto e coordinamento dell'azione dei singoli difensori civici con lo scopo di assicurare linee di intervento omogenee nelle varie materie di competenza attribuite al Difensore civico dalle leggi statali e regionali (ad esempio quale garante del diritto alla salute). In mancanza di una figura di "garante" nazionale degli Atenei e vista la frammentazione delle competenze occorrerebbe una forte iniziativa per avviare tale coordinamento che non può che provenire da taluno dei Garanti.

3. L'attività del Garante può essere proficua nel senso sopra indicato solo se sostenuta dalla collaborazione dei soggetti ai quali si rivolge.

Al riguardo pare doveroso riconoscere anzitutto l'interesse e la completa disponibilità da parte del Magnifico Rettore, dei Prorettori delegati, della Signora Direttore generale, manifestatesi con un aperto e continuo confronto nel pieno rispetto dell'autonomia decisionale e delle specifiche attribuzioni, nel comune ed esclusivo interesse dell'Ateneo e del rispetto delle regole per assicurare il buon funzionamento e l'imparzialità delle attività e favorire e sviluppare il diritto allo studio degli studenti.

Va segnalato che la collaborazione e la disponibilità offerta al Garante sia dai docenti sia dal personale amministrativo dell'Ateneo è stata sempre positiva. Le risposte alle richieste di informazioni e di documentazione avanzate, spesso anche solo telefonicamente, dall'Ufficio del Garante al fine di dare risposta alle segnalazioni, sono state puntuali e chiare.

È ugualmente doveroso formulare nuovamente uno specifico ringraziamento alla Capo servizio flussi documentali e trasparenza, dott.ssa Anna Rapallo per la disponibilità offerta nell'organizzazione del lavoro della Segreteria che il Garante condivide appunto con il settore organi collegiali e flussi documentali.

La signora Margherita Messina, quale persona incaricata di seguire specificamente nell'ambito di detto settore, tra l'altro, l'Ufficio del Garante, ha costantemente assicurato anche nell'anno in questione, una costante, puntuale e qualificata assistenza in relazione allo svolgimento complessivo delle delicate, e a volte non semplici, incombenze derivanti proprio dal ruolo di garanzia del Garante, svolgendo con assiduità, attenzione e anche tempestivamente il monitoraggio e la segnalazione di nuovi casi, fornendo un prezioso contributo nell'istruttoria dei casi, nel contatto con gli organi dell'Ateneo delle cui competenze ha una completa conoscenza, anche ai fini della redazione della presente relazione.

4. Tra le attività svolte va anche quest'anno segnalato che il Garante ha partecipato insieme al Rettore, rappresentato dal Prorettore vicario prof.ssa Nicoletta Dacrema, nel corso del 2023/2024 alle riunioni e alle iniziative del tavolo istituito per il rinnovo del protocollo prefettizio sul contrasto alla violenza di genere, stipulato sin dal 2014 e sottoscritto da UniGe insieme alla Direzione scolastica provinciale, alle ASL e ad A.Li.Sa. (Azienda Ligure Sanitaria), dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Genova, dalla Procura per i Minorenni e i Comandi provinciali delle Forze dell'Ordine, con il coordinamento del Prefetto di Genova che ha sviluppato iniziative comunicate per ogni possibile attuazione anche all'Università di Genova.

In tale protocollo sono attribuite a UniGe specifiche competenze con riguardo a tale fenomeno sia per il monitoraggio e il contrasto della violenza di genere in ambito universitario sia per il suo studio e la ricerca a livello scientifico, declinando la vocazione istituzionale dell'Università, al fine di contribuire a migliorare la qualità degli interventi in tale materia nella società civile in una ottica di prevenzione e protezione dei soggetti più deboli o comunque vittime di molestie e violenze.

Va ricordato che sono presenti in UniGe il Comitato pari opportunità (CPO), previsto dall'art. 27 dello Statuto di Ateneo con la docente delegata del Rettore alle pari opportunità e inclusione prof.ssa Angela Celeste Taramasso e presidente la prof.ssa Luisa Stagi e già presidente la prof.ssa Arianna Pitino; il Comitato Unico di Garanzia per le pari opportunità, per la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni (CUG) previsto dall'art. 28 dello Statuto di Ateneo (presidente la dott.ssa Beatriz Pereira da Silva e già presidente il dott. Aldo Spalla); il Consulente di fiducia per il 2024, avvocato Simona Gaggino chiamata a prevenire, gestire e aiutare a risolvere i casi di molestie e mobbing segnalati alla sua attenzione da qualsiasi soggetto che si ritenga vittima di tali comportamenti (v. <https://unige.it/commissioni/consulente-di-fiducia#chi-il-consulente-di-fiducia>). Sono stati inoltre attivati gruppi di lavoro (v. <https://unige.it/commissioni>) quali l'Osservatorio di coordinamento delle attività per monitoraggio e valutazione del Gender Equality Plan e del Bilancio di Genere di Ateneo (GEP & BdG Team), (v. <https://UNIGE.it/ateneo/osservatorio-coordinamento-attivita>

[monitoraggio-e-valutazione-gender-equality-plan-e](#)) composto da docenti e rappresentanti del CUG e del CPO. Tra le azioni intraprese vi è il Piano di Azioni Positive (PAP 2021-2024) redatto dal CPO e dal CUG che ha redatto il Gender Equality Plan (GEP) approvato dagli organi accademici.

L'Osservatorio, composto da docenti e rappresentanti del CPO e CUG e da personale tecnico-amministrativo, ha inserito diverse azioni per il contrasto della violenza di genere, comprese le molestie sessuali (area 5); per favorire la diffusione delle informazioni relative alle azioni attuate dall'Ateneo per il contrasto alle molestie e a tutte le forme di violenza sessista e omotransfobica (Azione 5.1); per sensibilizzare tutte le componenti di Ateneo al fine di favorire la prevenzione e contrasto alla violenza di genere, comprese le molestie sessuali, violenza maschile contro le donne e violenza omotransfobica (Azione 5.2); per favorire l'acquisizione di elementi di conoscenza sulla violenza di genere per rendere le giovani generazioni e le figure professionali formate da UniGe maggiormente consapevoli degli stereotipi e dei rapporti di potere asimmetrici (Azione 5.2). UniGe ha svolto negli ultimi anni numerosi eventi e azioni, attivato corsi sulla violenza di genere e tutela dei diritti fondamentali e un assegno di ricerca per valutare la realizzazione di uno sportello di ascolto; mentre sono operative oltre alla Consulente di fiducia, due psicologhe per azioni concentrate, peraltro soprattutto sul benessere organizzativo.

In realtà UniGe si è occupata del tema della violenza di genere soprattutto indirettamente, mettendo al centro della attenzione prima altri temi quali quelli del 'benessere organizzativo', della 'parità di genere', della 'non discriminazione' e del 'disagio'.

Solo secondariamente, con specifici atti amministrativi, ha considerato tra i suoi obiettivi quelli della prevenzione delle molestie, comprese quelle sessuali.

Di qui la necessità di costruire un modello organizzativo che miri a fare emergere, individuare, prevenire e contrastare il rischio o il verificarsi di violenze di genere anche nell'ambito universitario.

Per colmare questa lacuna è stato elaborato e redatto un progetto di un centro dedicato all'ascolto e al sostegno, secondo diverse modalità e in varie misure, delle vittime di violenza di genere nelle sue diverse forme realizzatesi nell'ambito delle strutture dell'Ateneo o fuori di esse, aperto alle segnalazioni o richieste di aiuto o di intervento dalle varie componenti dell'intera comunità universitaria (studentesse/studenti, personale tecnico-amministrativo, ricercatrici/tori e personale docente strutturato e non).

Attraverso un confronto vivace in cui si è manifestata una varietà di riflessioni e valutazioni ma anche una comune forte determinazione, si è giunti nel 2024, con il coordinamento della Prorettrice vicaria, a una proposta di istituzione di un centro di ascolto presso UniGe, con personale specializzato (tra cui esperti in psicologia e psichiatria selezionati e assunti con bando, e in stretta collaborazione con i centri antiviolenza e i centri di trattamento e recupero dei c.d. maltrattanti accreditati presso la Regione Liguria). Detta proposta, presentata e apprezzata nel tavolo prefettizio di cui sopra e supportata dal competente Assessorato della Regione Liguria, sarà sottoposta agli organi di governo dell'Ateneo per la sua approvazione nel mese di novembre e diverrà realtà operativa nel 2025.

Nella prospettiva di cui si è accennato, mette conto di segnalare anche il contributo del Dipartimento di Giurisprudenza e del Comitato pari opportunità dell'Ateneo che ha portato all'approvazione di un premio per la migliore tesi di laurea sulle problematiche del trattamento normativo dei casi di violenza di genere intitolato alla memoria di Martina Rossi, giovane studentessa deceduta tragicamente per sottrarsi a un tentativo di violenza sessuale durante una vacanza in Spagna, e finanziato dalla Fidapa (Federazione donne arti e professioni) sezione di Genova due e dai suoi genitori che hanno anche costituito un'associazione intitolata alla loro figlia operante nello stesso settore.

Il termine di presentazione delle tesi è stato fissato al 16 dicembre 2024.

2) Attività svolta

Nell'anno accademico qui preso in considerazione sono pervenute all'Ufficio del Garante complessivamente **53** istanze, contro le **45** dell'anno precedente.

L'attuale conferma della linea di crescita rispetto al passato dei ricorsi al Garante sembra dovuta oltre che a situazioni occasionali, anche a comportamenti, o da prassi operative, o ad atteggiamenti risalenti nel tempo, o almeno non del tutto nuovi, che gli interessati non avevano ritenuto di segnalare all'organo di garanzia.

Lo Statuto correttamente impone, che il Garante debba essere "scelto tra persone di particolare qualificazione esterne all'Ateneo" e il fatto che esso proviene da ruoli apicali di altre Amministrazioni caratterizzati da autonomia e indipendenza conferisce probabilmente una presunzione di affidabilità anche nello svolgimento di questo delicato ruolo.

E tuttavia pare allo scrivente che l'attività del Garante di Ateneo non sia ancora sufficientemente nota.

La presente relazione può essere utile a far conoscere nell'ambito della comunità accademica la attività e le competenze del Garante.

3) Come si svolge l'attività del Garante

Va evidenziato che il Garante, a prescindere dalla personale presenza assicurata settimanalmente nell'Ufficio presso il Rettorato, è sempre disponibile e reperibile telefonicamente o via e-mail anche tramite la sua Segreteria.

L'attività dell'Ufficio del Garante prende le mosse generalmente dalla ricezione di istanze o esposti pervenuti con e-mail, a volte diretti non solo al Garante, ma anche ad altri Uffici od Organi dell'Università ovvero inviati a questi e per conoscenza al Garante.

L'invio telematico di un certo numero di missive è spesso preceduto da telefonate nelle quali si anticipano i contenuti delle stesse ovvero da richiesta di appuntamento degli interessati con lo scopo di anticipare il contenuto della istanza o dell'esposto scritto.

Si sono avute nel corso dell'anno anche telefonate o richieste di appuntamenti per così dire esplorativi non seguite da richiesta o istanza scritta forse nel timore di poter incorrere in conseguenze negative in caso di conferma o approfondimento dell'esposto.

A tale riguardo va precisato che il Garante assicura assoluta riservatezza all'esposto, ferma restando la assunzione di responsabilità nell'indicazione di fatti e circostanze.

All'esposto e al colloquio di chiarimenti con l'autore è sempre seguita la produzione della documentazione o delle informazioni richieste per istruire il caso.

Le denunce, o richieste, vengono protocollate dalla Segreteria su un apposito registro cartaceo, così come finora previsto dalla normativa interna di Ateneo, con l'obiettivo di assicurare sempre la massima riservatezza, prescindendo sia dallo specifico oggetto delle stesse, sia dagli estensori o mittenti delle segnalazioni.

Classificando ora in base alla provenienza le istanze pervenute nell'anno accademico 2023/2024, può rilevarsi che sono giunte:

- n. 6 (14) istanze da parte di docenti (5 docenti, 1 ricercatore), di cui 1 attualmente in sospeso;
- n. 6 (4) istanze da parte di personale tecnico-amministrativo, di cui 2 attualmente in sospeso;
- n. 34 (18) istanze da parte di studenti (28 studenti, 3 ex studenti, 2 specializzandi, 1 dottorando), di cui 1 ex studente attualmente in sospeso;
- n. 7 (9) istanze da parte di altri soggetti.

(N.B.: Tra parentesi sono riportati per completezza di analisi i dati relativi alla provenienza degli esposti registrati nel precedente anno accademico.)

Sul punto in particolare va osservato che:

- le 7 istanze da ultimo indicate nell'elenco sopra riportato risultano inviate da genitori di studenti/studentesse, da avvocati e da altri organi e/o associazioni.

Quanto alla ripartizione per categoria di provenienza delle denunce (cioè personale docente, personale tecnico-amministrativo, studenti/studentesse), il rapporto percentuale tra le stesse è variato in quanto **sono quasi raddoppiate le istanze da parte della componente studentesca**; quasi stabili con lieve aumento quelle del personale tecnico-amministrativo e quelle provenienti da altri soggetti e **diminuito il numero di istanze presentate da docenti**.

I procedimenti aperti nell'anno qui preso in esame a seguito delle istanze di cui sopra sono stati poi definiti:

- con formale provvedimento n. 43 (35);
- con rinuncia da parte dell'interessato n. 3 (2);
- con archiviazione n. 3 (1);
- per conoscenza n. 8 (2).

In tutti i procedimenti aperti nel corso dell'anno, sono stati acquisiti documenti, e/o sono state chieste informazioni, rivolgendosi in genere ai responsabili delle diverse strutture universitarie (tecniche, amministrative o didattiche) in qualche modo interessate.

4) Il procedimento

L'Ufficio del Garante anche nell'anno accademico 2023/2024 si è mosso secondo le modalità operative adottate in questi ultimi anni.

Non essendo disciplinata la materia da norme procedurali, il Garante ha operato senza osservare particolari o specifiche formalità, cercando solo di utilizzare gli strumenti a disposizione per poter disporre degli elementi conoscitivi necessari al fine di raggiungere (e poi comunicare) le proprie determinazioni.

Si è provveduto inizialmente a invitare gli scriventi (come per altro espressamente richiesto anche da molti di loro) a un colloquio, sempre rapidamente fissato, con il Garante al fine di meglio chiarire le relative istanze e/o domande dato che spesso per varie ragioni (a volte anche per espressa volontà del mittente) erano o troppo sintetiche, oppure prive di allegati o di sufficienti riferimenti e comunque da chiarire e approfondire.

Nel corso di tali colloqui, vi è stata anche la individuazione (oltre che il commento) da parte dei denunciati di documentazione evidentemente ritenuta da loro o dal Garante utile per l'inquadramento e la definizione del caso specifico sottoposto all'esame dell'organo di garanzia.

Il colloquio, a volte seguito da altri, si è rivelato in ogni caso molto utile sia per chiarire il caso esposto sia per instaurare una interlocuzione positiva e di ascolto con l'esponente. Tanto da rendere a volte non necessaria l'acquisizione di ulteriori informazioni presso le strutture universitarie interessate.

I colloqui in questione hanno in gran parte rappresentato anche il momento di avvio della fase successiva di attività dell'Ufficio del Garante caratterizzata di solito dalla richiesta di informazioni e/o di copia di documenti presso gli uffici e/o gli organi di volta in volta direttamente, gerarchicamente o, in via funzionale, maggiormente interessati.

Per evidenti ragioni di rapidità e semplificazione della procedura da seguire, si è fatto frequentemente ricorso a interlocuzioni telefoniche, e al massimo a e-mail, per richiedere le informazioni necessarie, o scambiarsi comunicazioni interlocutorie, ottenendo dagli organi e dagli uffici universitari non solo risposte sempre sollecite e complete, ma a volte anche sollecitazioni a esprimere un qualche parere.

Concluse le attività, che si potrebbero genericamente definire istruttorie, sono state naturalmente formulate le determinazioni del Garante e, quando ritenuto opportuno, anche le osservazioni di carattere generale (evidenziate in carattere grassetto di cui si dirà dettagliatamente in seguito), dandone sempre comunicazione all'interessato, oltre che, se ritenuto opportuno, al Rettore (o ai Prorettori specificamente delegati per le materie o gli argomenti trattati) e ai docenti o alle strutture universitarie di riferimento.

In definitiva, riepilogando anche quanto fin qui detto, nell'anno preso in esame sono state complessivamente trattate dall'Ufficio del Garante:

- 53 (45) istanze, denunce o segnalazioni, e sono state definite le 5 istanze in sospenso dall'a.a. 2022/2023;
- 43 sono stati i provvedimenti finali adottati;
- 4 (5) sono i casi in sospenso (1 docente, 1 ex studente e 2 personale tecnico-amministrativo);
- 6 (3) sono rinunce/istanze archiviate;

- 8 (2) sono istanze ricevute per conoscenza, alcune delle quali oggetto di trattazione.

In alcuni casi sono state formulate osservazioni generali di cui si dirà infra.

Pertanto, restano al termine dell'anno accademico 2023/2024, vale a dire alla data del 31 ottobre 2024, n. 4 altre istanze comunque pervenute e non ancora definite.

Tutti i relativi provvedimenti poi sono già stati comunicati agli interessati come sopra detto.

5) Casi più rilevanti

Si ritiene opportuno riportare solo i casi, comunque, più rilevanti esaminati dal Garante nell'anno in discorso, indicando contestualmente, e solo in linea di massima, le conclusioni cui si è giunti, ivi compresa la formulazione di possibili osservazioni di carattere generale.

I casi sono naturalmente riportati qui senza riferimenti nominativi o di altra natura, al fine di assicurare in questa sede nella misura massima possibile l'anonimato ai soggetti a vario titolo interessati e di garantire comunque in via più generale la riservatezza anche sui dati forniti e sulle informazioni comunicate o acquisite, tenuto in particolare conto del fatto che la relazione del Garante dovrebbe essere pubblicata nel sito dell'Ateneo, così come è stato fatto per le precedenti.

Nella elencazione non è stato volutamente seguito alcun ordine o criterio di priorità (ad esempio, cronologico, di importanza, di gravità, ecc.) per cui la sequenza nella quale sono riportati i diversi casi è da ritenersi del tutto casuale.

Relativi a personale docente

A. Va segnalato anzitutto il procedimento riguardante i complessi approfondimenti avviati su esposto di alcuni docenti che hanno portato all'accertamento della pubblicizzazione su siti della rete internet di corsi di specializzazione e master a pagamento in parte effettivamente tenuti sia all'estero sia presso il competente dipartimento e conclusisi con rilascio di diplomi parauniversitari a favore dei laureati iscritti e partecipanti, non approvati né dal dipartimento né dagli organi competenti, recanti nondimeno il logo e il sigillo di UniGe e sottratti al controllo degli organi amministrativi e didattici (direzione di Dipartimento). È emersa la mancanza di trasparenza e di chiarezza nonché la irregolarità nella indizione e gestione amministrativa di tali corsi -non riconducibili ma paralleli per materia ai corsi di perfezionamento regolarmente approvati dagli organismi accademici con rilascio di regolari attestati di frequenza- ha comportato la trasmissione delle relative valutazioni sulle irregolarità ravvisabili, al Magnifico Rettore e al Direttore generale per quanto di competenza.

Al di là dei profili di regolarità, che spetta alle singole Autorità competenti accertare e valutare, l'intricata vicenda pone in luce la necessità di un attento controllo e coordinamento tra i vari organismi dell'Ateneo sulla ritualità di corsi indetti con il sigillo e il logo dell'Università di Genova nonché sulla gestione amministrativa e

finanziaria e sulla piena conformità alle norme vigenti dei diplomi universitari rilasciati pure con sigillo UniGe a coloro che vi partecipano.

B. In alcuni casi sono state segnalate presunte irregolarità amministrative in procedure concorsuali per la nomina di docenti. Laddove erano pendenti e già in corso procedimenti giurisdizionali amministrativi, il Garante si è limitato a chiedere chiarimenti ai competenti Dirigenti amministrativi dell'Area didattica e legale o documentazione ai settori interessati.

Giova ricordare che già nelle conclusioni della Relazione annuale relativa all'anno accademico 2022/2023 il Garante aveva osservato che accanto a questioni di interesse anche generale che attengono sia all'interpretazione della regolamentazione secondaria sulla organizzazione della didattica, erano stati portati all'attenzione dell'organo di garanzia casi riguardanti l'osservanza della normativa primaria in tema di regolare svolgimento delle procedure concorsuali di scelta e nomina del personale docente, ma che attengono anche al tema dei rapporti all'interno dei dipartimenti tra il corpo docente.

Al riguardo era stato osservato che compito del Garante è quello di svolgere una attività di facilitazione e possibilmente di mediazione per cercare, laddove possibile, una soluzione anticipata rispetto all'insorgenza di conflitti o contenziosi in sede amministrativa o giurisdizionale, richiamando all'osservanza in base al principio di legalità, dei principi di imparzialità e correttezza che devono ispirare l'attività amministrativa e della trasparenza che ne costituisce strumento essenziale.

Per quanto riguarda la materia concorsuale, per prevenire conflitti e contenziosi e garantire l'interesse pubblico alla scelta dei candidati migliori, tutelando nel contempo l'immagine ed il prestigio che l'Ateneo merita, pare essenziale e sufficiente richiamare l'osservanza costante rigorosa delle regole della normativa primaria di formazione e nomina delle commissioni di selezione dei docenti di qualsiasi livello, dei criteri di valutazione e dell'obbligo di astensione da ogni forma di ingerenza esterna nelle procedure valutative, evitando ogni forma di conflitto di interessi.

Ciò al fine di garantire un sistema di reclutamento, selezione e promozione equo e aperto basato su criteri oggettivi e su una procedura formalizzata e un sistema di valutazione che sostenga l'accountability e l'etica del Servizio Pubblico dato che l'integrità pubblica è un pilastro portante di ogni buona governance.

Tralasciando i casi appunto già oggetto di procedimento giurisdizionale amministrativo, va ricordato il procedimento relativo a esposto sulla procedura di nomina di docente ordinario, conclusosi previ i necessari approfondimenti con declinatoria di incompetenza da parte del Garante ma nondimeno segnalato dal Garante al Magnifico Rettore e al Preside della Scuola, per quanto di competenza, in ottica di prevenzione di possibili conflitti giurisdizionali per possibili soluzioni in grado in grado di premiare il merito e le attività di didattica e di ricerca dei docenti nel pieno rispetto delle procedure regolamentari.

C. Una docente, in accordo con il Direttore del dipartimento, ha sottoposto all'attenzione del Garante il reclamo presentato da una studentessa presentato al Magnifico Rettore e al Direttore del dipartimento e del quale la docente era stata investita dal Prorettore alla didattica nella Sua qualità di coordinatrice del corso diretto a ottenere una nuova valutazione della prova scritta di un esame, ritenuta non classificabile dalla docente competente per la prova di esame.

Il Garante, premesso che le valutazioni della docente rientrassero nell'autonomia didattica e non costituissero né presupponessero alcuna incolpazione di illeciti di natura penale ma consistessero unicamente in un giudizio basato sul dubbio circa la originalità e l'autonomia dello svolgimento della prova scritta classificata con "n.c." e senza votazione, ha argomentato che a fronte della confutazione da parte della studentessa degli elementi su cui si basava il giudizio "n.c.", fosse stato del tutto equilibrato e ragionevole che la Commissione di esame avesse accordato alla studentessa, sia un doveroso chiarimento sui motivi della classificazione dell'elaborato (del tutto identico nel riportare una frase "particolarmente complessa e strutturata" a quella di altra studentessa partecipante all'esame), sia la possibilità di svolgere in forma orale l'esame in sostituzione di quello scritto, facoltà peraltro che sarebbe stata accettata dalla persona interessata con assenso poi revocato dalla stessa in occasione della prova di appello orale concordata.

Mentre sarebbe stato lesivo delle attribuzioni didattiche della presidente della commissione di esame, oltre che dei criteri di riparto delle competenze dei docenti nelle valutazioni delle prove di esame, sottoporre lo stesso elaborato a una nuova valutazione da parte di diverso personale docente senza motivare o giustificare l'infondatezza o erroneità delle ragioni che avevano determinato il giudizio della docente sulla prova svolta. Evenienza questa che non parrebbe neppure contemplata dal Regolamento didattico.

A tale riguardo mette conto osservare, richiamando le fonti normative di grado secondario relative alle prove di esame che, mentre il Regolamento didattico di formazione primaria del corso di laurea magistrale a ciclo unico in scienze della formazione primaria prevede all'art. 8 che "La verifica dell'apprendimento nelle diverse discipline avverrà attraverso prove finali, prove in forma scritta (strutturate, semi-strutturate, aperte) e/o in forma orale. Potranno essere valorizzati elaborati e produzioni originali degli studenti (approfondimenti tematici, relazioni scritte, ecc.) ed eventuali prove in itinere con finalità formative. Il periodo di svolgimento degli appelli d'esame viene fissato all'inizio di ogni anno accademico", invece il Regolamento didattico del corso di laurea della specifica classe, cui si riferiva la prova di appello della materia non contempla nell'art. 7 riportato in calce¹ tale alternativa lasciando pertanto al docente dell'insegnamento la scelta di ricorrere alla forma scritta od orale.

¹ Art.7 Esami e altre verifiche di profitto

I corsi di insegnamento sono ripartiti in due semestri nell'arco del periodo di svolgimento delle lezioni previsto dal Regolamento didattico di Ateneo. A ogni corso corrisponde un solo esame.

Per ciascun corso sono previsti 8 appelli di esami distribuiti in tre sessioni: 3 appelli nel periodo di interruzione della didattica fra il primo e il secondo semestre, 4 fra la fine del secondo semestre e l'inizio del mese di agosto e 1 a settembre prima dell'inizio delle lezioni. La validità dei programmi d'esame è limitata ai fini del sostenimento dell'esame al solo anno accademico in cui l'insegnamento è stato impartito. Non sono ammessi pre-appelli e post-appelli né la registrazione dei voti al di fuori delle sessioni previste.

I crediti relativi alla conoscenza di una lingua dell'Unione Europea diversa dall'italiano saranno acquisiti dallo studente attraverso una prova idonea ovvero, in applicazione di apposite disposizioni stabilite dal senato accademico, attraverso il riconoscimento di certificazioni rilasciate da strutture specificamente competenti per ognuna delle lingue medesime.

Gli appelli degli esami di profitto vengono svolti in base al calendario riportato nel Manifesto degli Studi.

Poiché nei piani di studio sono previsti diversi insegnamenti integrati, si segnala che tra il superamento di un modulo di un corso integrato e il successivo deve intercorrere un intervallo temporale non superiore a un anno (12 mesi). Trascorso tale intervallo cessa la validità della valutazione del primo modulo.

...omissis...

L'orario delle lezioni e il calendario degli esami sono stabiliti dal Direttore del Dipartimento. Il calendario degli esami viene comunicato con congruo anticipo. La pubblicità degli orari delle lezioni e degli appelli è assicurata nei modi e con i mezzi di cui si avvale il Dipartimento per le comunicazioni. Lo stesso vale per ogni altra attività didattica, compresi gli orari di disponibilità dei Professori e dei Ricercatori. Eventuali propedeuticità vengono indicate annualmente nel Manifesto degli Studi.

La docente aveva pertanto piena facoltà di proporre di ripetere l'esame in forma orale non essendo stata data alcuna classificazione specifica alla prova scritta.

Il Garante si è poi rammaricato che nonostante gli esaustivi chiarimenti e la disponibilità da parte dei docenti, sia stato invece tenuto dalla discente un comportamento tale da mettere in dubbio le scelte didattiche contestandone la loro trasparenza e legittimità.

Il caso merita di essere segnalato oltre che per i suoi profili di portata generale perché pone in rilievo come il fraintendimento del contenuto del diritto allo studio dello studente possa delegittimare il ruolo e le funzioni anche educative del personale docente.

Fermo restando che ogni valutazione diversa sulla legittimità degli atti di una Commissione di esame, possa eventualmente essere fatta valere con specifici mezzi di impugnazione giudiziale.

In tale contesto, il Garante, considerate le argomentazioni avanzate al riguardo da persona presentatasi come Avvocato e procuratore della studentessa, stando a come riportate indirettamente nelle memorie di parte docente su presunti abusi o asseriti illeciti penali ravvisabili nella vicenda, non ha ritenuto di proporre alcuna attività di mediazione. Perché in tal caso, oltre ad essere impropria e non contemplata da alcun regolamento didattico o di Ateneo, sarebbe apparsa come un parziale riconoscimento di irregolarità compiute dalla stessa Commissione di esame e come delegittimazione del ruolo della stessa, non ravvisabili dal Garante nel caso di specie.

Relativi a componente studentesca

D. Il Garante di Ateneo è stato interessato da numerose istanze aventi ad oggetto "Valutazione finale Corso di specializzazione alunni con disabilità (ex TFA Decreto 10 settembre 2010, n. 249)".

Con vari esposti presentati distintamente sia al Rettore dell'Università di Genova, sia al Presidente della Commissione coordinatrice del corso TFA per esame per il sostegno didattico agli alunni con disabilità, sia al Direttore del DISFOR, a questo Garante ed altri organi accademici, numerosi concorrenti al Corso di specializzazione alunni con disabilità (ex TFA Decreto 10 settembre 2010, n. 249) per gli anni 2022/2023 hanno chiesto di intervenire o per modificare il voto finale sulla piattaforma del MIM ovvero per agire in autotutela con rettifica del voto finale espresso in trentesimi in misura inferiore alla media delle prove sostenute nel tirocinio.

Gli esponenti sostengono di aver subito un pregiudizio nella valutazione finale di cui all'art. 9 del D.M. 30.09.2011 per effetto di una interpretazione contra legem delle disposizioni applicabili nel caso di specie.

In particolare, si contesta la non correttezza del criterio seguito dalla Commissione di esame nell'attribuire alla valutazione finale un doppio peso da un lato facendo la media espressa in trentesimi delle valutazioni degli insegnamenti, delle attività laboratoriali, delle attività di tirocinio diretto e indiretto di cui all'art. 8 del citato decreto e dall'altro lato alla valutazione pure espressa in trentesimi dell'esame finale di cui all'art. 9 del decreto citato.

Per effetto di tale criterio molti concorrenti avrebbero riportato una valutazione finale espressa in trentesimi inferiore a quella che avrebbero conseguito qualora la Commissione di esame avesse fatto la media aritmetica di tutte le prove e dell'esame finale, attribuendo in sostanza a quest'ultima lo stesso peso delle altre.

Tale effetto distorsivo si sarebbe verificato in tutti i casi in cui la valutazione espressa in trentesimi dell'esame finale fosse (era) stata inferiore alla media, pure espressa in trentesimi, della somma aritmetica delle altre quattro prove, pure espressa in trentesimi.

Il Garante dell'Ateneo, pronunciandosi sulla questione, ha precisato in via preliminare che la sua competenza attiene alla formulazione di osservazioni nel pieno rispetto dell'autonomia didattica e delle attribuzioni conferite dall'Ordinamento agli organi istituzionali dell'Ateneo in materia concorsuale unicamente quale garante del diritto allo studio degli studenti. Ciò nell'ottica di prevenire possibili contenziosi e di contribuire al buon andamento dell'attività formativa e didattica.

Richiamando le fonti normative, il Garante ha rilevato che quelle da applicare al caso di specie sono gli articoli 8, comma 1, e 9, comma 5 del decreto del 30 settembre 2011 che regolano i criteri di valutazione del percorso di specializzazione:

“La valutazione, che riguarda sia gli insegnamenti sia le attività laboratoriali e le attività di tirocinio diretto e indiretto, è espressa in trentesimi. Per accedere all'esame finale, i candidati dovranno aver superato, con voto non inferiore a 18/30, le valutazioni riferite al tirocinio diretto e indiretto, ai laboratori e agli insegnamenti” (art. 8, comma 1, decreto 2011).

“La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente l'articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione” (art. 9, comma 5, decreto 2011).”

Riguardo a tali disposizioni il Ministero, ossia il MIUR Direzione generale per il Personale scolastico-Ufficio III del Ministero dell'Istruzione dell'Università e della Ricerca, con nota del 3 febbraio 2015, in risposta alla richiesta di parere dell'Università di Padova aveva scritto che *“La valutazione complessiva finale è da intendersi in trentesimi come la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 (insegnamenti, attività laboratoriali, attività di tirocinio diretto, attività di tirocinio indiretto) e del punteggio ottenuto nell'esame finale di cui all'art. 9 comma 1, anch'esso espresso in trentesimi. In pratica, è possibile applicare la seguente formula:*

Voto finale = (A/30 + B/30 + C/30 + D/30 + E/30) / 5 dove:

A/30 = voto sugli insegnamenti;

B/30 = voto sull'attività laboratoriale;

C/30 = voto sull'attività di tirocinio diretto;

D/30 = voto sull'attività di tirocinio indiretto;

E/30 = voto dell'esame finale”.

Il Garante, rispondendo a numerose istanze da parte di partecipanti al corso di specializzazione per le attività di sostegno (TFA Sostegno) che contestavano il criterio di valutazione che, a loro dire, li avrebbe danneggiati attraverso una interpretazione diversa da quella seguita, come sopra citato, dalla competente articolazione ministeriale, del criterio indicato dagli artt. 8 e 9 del D.M. 30/09/2011, ha chiesto alla docente delegata dal Rettore alla formazione degli insegnanti, di far conoscere quale criterio

fosse stato in effetti seguito per la valutazione finale dei candidati dalla Commissione d'esame da Lei presieduta.

Aggiungendo che una interpretazione letterale dei citati articoli consistente nell'attribuire al voto della prova finale lo stesso peso della media dei voti delle altre quattro prove, potrebbe portare anche a risultati illogici sia nel caso in cui la media aritmetica delle votazioni delle attività formative fosse significativamente inferiore al voto dell'esame finale sia nel caso opposto in cui fosse superiore pure in modo significativo. Invero, in entrambi i casi, la valutazione finale - avendo lo stesso peso della media delle altre prove - potrebbe portare a svalutare anche in modo incongruo l'esito per eccesso o per difetto.

Circa l'interpretazione data nel 2015 dal Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per il Personale scolastico-Ufficio III del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca riportata negli esposti dei concorrenti il Garante ha espresso l'opinione che essa abbia preso le mosse da queste considerazioni, ritenendo in sostanza che l'espressione letterale della disposizione dell'art. 9 comma 5 sia una interpolazione. Ossia che il testo, per avere un senso logico, avrebbe dovuto essere "*...risulta dalla media aritmetica della somma*" anziché "*...dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo.*"

Sul punto, il Garante con la nota indirizzata al Presidente della Commissione ha auspicato che il Ministero competente fornisca in ogni caso un chiarimento, confidando nel contempo che un autorevole e illuminato chiarimento da parte della Commissione potesse portare ad un positivo e rapido componimento della questione.

In risposta a tale richiesta del Garante, la docente associata s.s.d. M-PED/03 – Didattica e pedagogia speciale, Delegata del Rettore per la Formazione degli Insegnanti, nonché Direttrice del Corso di Specializzazione per il Sostegno didattico agli alunni con disabilità del Dipartimento di Scienze della Formazione (DISFOR) dell'Università di Genova, con risposta condivisa dal Prorettore alla didattica, e dalla Dirigente dell'Area didattica, ha rilevato che:

- *L'Università di Genova, così come molte altre sedi, nella definizione del voto finale del percorso di specializzazione, calcola la media dei voti ottenuti nelle attività formative relative a insegnamenti, laboratori, tirocinio e TIC e poi aggiunge il voto dell'esame finale ricalcolando la media. Questo seguendo quanto riportato nel D.M. 30 settembre 2011 (art. 9 comma 5) che disciplina attualmente le attività del Corso in questione.*
- *Detta modalità di valutazione viene utilizzata dall'Università di Genova ormai da 9 anni e non ha mai ricevuto contestazioni da parte dei corsisti, neppure quando il voto conclusivo non si è identificato con il massimo previsto, o dai tecnici dell'USR presenti in commissione e a conoscenza del Decreto che regola il corso.*
- *Circa il parere del Ministero citato dagli esposti dei concorrenti chiesto nel 2015 dall'Università di Padova relativamente alla modalità di valutazione finale era stata espressa con la nota del Ministero di risposta la "possibilità" ma non l'"obbligatorietà" di determinare il voto finale mediante la media di tutte le componenti $(A+B+C+D+E)/5$.*
- *Quella nota sarebbe stata fatta circolare tra gli allora Direttori dei Corsi, dal loro Coordinatore ma non sarebbe mai stata trasmessa formalmente dal Ministero alle Amministrazioni creando quindi modalità diversificate di*

valutazioni nelle varie sedi universitarie anche in base all'autonomia delle stesse. Attualmente, infatti, alcune Università seguono quanto indicato dalla nota, altre (la maggior parte) applicano la stessa modalità adottata dall'Università di Genova, altre ancora calcolano la media ponderata del percorso e poi fanno somma e media col voto della tesi anche se nel D.M. citato non si fa riferimento alla ponderazione ma solo alla media.

- *L'Università di Genova si è attenuta a quanto espresso dal Decreto che specifica che: "La valutazione complessiva finale, espressa in trentesimi, risulta dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 e dal punteggio ottenuto nell'esame di cui al comma 1 del presente articolo. La valutazione complessiva finale è riportata nel titolo di specializzazione".*
- *I corsisti che lamentano l'erroneità della valutazione confonderebbero poi le votazioni ricevute durante il percorso (per esempio, voto conseguito nelle attività di tirocinio e nelle TIC già registrati in carriera e dunque non modificabili perché contenuti nella loro media di ingresso) con quelle attribuite durante l'esame finale che comprende: la discussione della tesi, la discussione della relazione di tirocinio in presenza di un rappresentante dell'USR e la spiegazione di un prodotto multimediale realizzato in gruppo. La prova finale è un esame a tutti gli effetti (forse è il più importante in quanto è il momento in cui il corsista è chiamato a dare dimostrazione delle competenze acquisite in presenza dei tecnici dell'USR). Pertanto, se in sede di discussione, il corsista non è in grado di rispondere in maniera congruente con quanto scritto nella tesi o dimostra di non aver compreso, discutendo la relazione di tirocinio, l'utilizzo corretto degli strumenti progettuali inclusivi da utilizzare in classe o non sa spiegare le modalità attraverso cui è stato realizzato il prodotto multimediale e la sua valenza didattica, è facoltà della commissione tenerne conto e attribuire alla prestazione del momento, la valutazione corrispondente.*
- *La modalità valutativa adottata seguita per ben nove anni senza mai generare un dubbio o una contestazione non può essere rivista ora, in assenza di ulteriori atti normativi che ne disciplinino e giustifichino una eventuale rivisitazione.*

Il Garante, acquisiti gli elementi e i pareri di cui sopra, ha osservato a Sua volta che l'art.12 delle disposizioni sulla legge in generale (preleggi) detta la regola secondo cui nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse e dalla intenzione del legislatore.

Ora fermo restando che l'interpretazione può essere giudiziale ossia compiuta da un giudice nell'esercizio della sua funzione giurisdizionale con effetto vincolante per le parti ovvero dottrinale o autentica se compiuta dal legislatore ed in relazione ai risultati essere o dichiarativa (lex tam dixit quam voluit) o estensiva se l'ambito di applicazione è più ampio di quanto si ricava dalla sua formulazione letterale (lex misus dixit quam voluit) ovvero restrittiva in caso contrario (lex plus dixit quam voluit), il Garante non può che limitarsi ad osservazioni di natura generale.

Esaminando la norma citata si evince dal significato delle parole adoperate nell'art. 9 citato secondo la loro connessione che la valutazione finale è data dalla somma della media aritmetica dei punteggi ottenuti dal concorrente nelle valutazioni di cui all'art. 9 e dal punteggio ottenuto nell'esame finale.

In sostanza ad una votazione media risultante dalla somma delle votazioni ottenute con le precedenti quattro prove si aggiungerebbe quella dell'esame finale per ottenere un voto medio complessivo.

La tesi secondo cui invece la media sarebbe quella della somma aritmetica dei punteggi ottenuti nelle quattro prove e nell'esame finale si scontra con il dato letterale.

Se si fosse voluto attribuire il significato di dare ugual peso a tutte le prove l'espressione letterale avrebbe dovuto essere "la media aritmetica della somma dei punteggi ...ecc."

Non solo. Quanto al parere rilasciato nella nota citata da una articolazione ministeriale all'Università di Padova del 2015 (media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle valutazioni di cui all'art. 8 (insegnamenti, attività laboratoriali, attività di tirocinio diretto, attività di tirocinio indiretto) e del punteggio ottenuto nell'esame finale di cui all'art. 9 comma 1, anch'esso espresso in trentesimi. In pratica, è possibile applicare la seguente formula:

Voto finale = (A/30 + B/30 + C/30 + D/30 + E/30)/5 dove:

A/30 = voto sugli insegnamenti;

B/30 = voto sull'attività laboratoriale;

C/30 = voto sull'attività di tirocinio diretto;

D/30 = voto sull'attività di tirocinio indiretto;

E/30 = voto dell'esame finale".)

mette conto osservare che detto parere poggia sulla erronea attribuzione al dettato normativo della preposizione "del" anziché di quella "dal" contenuta nel testo dell'art. 9 citato, con il risultato di stravolgere il significato dell'intera proposizione e quindi il criterio valutativo da seguire.

Invero non vi è dubbio che se si considerasse la media aritmetica dei punteggi ottenuti con le prove dell'art. 8 e del punteggio ottenuto nell'esame finale, sommare la media dei punteggi (tutti) e ottenere così il voto medio finale sarebbe coerente con l'espressione letterale della disposizione.

Ma il significato letterale delle parole contenute nella disposizione dell'art. 9 citato non è quello, se solo si segue la successione letterale dopo la preposizione "dal".

Non vi è dubbio, comunque, che le due diverse letture del testo (quello del decreto e quello riportato nella nota ministeriale del 2015) conferiscono un rilievo molto diverso alla valutazione dell'esame finale nella valutazione complessiva del percorso del concorrente.

Ed è altrettanto indubbio che l'opposta interpretazione seguita dall'Ateneo di Genova (con l'attribuzione del c.d. doppio peso), pur sostenuta dalle autorevoli e serie argomentazioni addotte dalla Coordinatrice possa in astratto portare a risultati paradossali se non illogici.

Sia nel caso in cui la media dei punteggi delle prove di cui all'art. 8 sia molto più bassa del punteggio dell'esame finale (ad esempio 25 la prima e 30 trentesimi il secondo). Sia nel caso opposto (ad esempio 30 e 25).

Spetterebbe quindi alla normativa statale anche di grado secondario regolare con disposizioni più chiare l'effettiva volontà e significato dei criteri di valutazione.

Le pregevoli argomentazioni esposte dalla Presidente della Commissione sull'importanza e sulla funzione della valutazione dell'esame finale non sono del tutto sufficienti a fugare le perplessità sul prodursi -sia pure in linea ipotetica- di tali effetti, a prescindere dal fatto che ciò non sia avvenuto in alcuno dei casi valutati dalla Commissione.

Ma pare nel contempo indubbio, anche a questo Garante, che l'interpretazione seguita costantemente dall'Università di Genova e da altri Atenei -non tutti, peraltro, a dimostrazione di una non omogeneità di regole generali di valutazione che poco si giustifica con l'autonomia degli Atenei- sia conforme al dettato normativo. E che la opposta lettura porterebbe a un pregiudizio per i concorrenti che abbiano riportato una media delle precedenti quattro prove inferiore al punteggio dell'esame finale. Con il che si verificherebbe una disparità di trattamento anche rispetto ai casi esaminati nei corsi svoltisi negli anni precedenti.

In tale situazione, il Garante non può che ribadire che sarebbe quanto meno auspicabile che a livello normativo, si manifestasse una chiara e uniforme volontà di attribuire o meno ugual peso alle valutazioni delle prove di cui all'art. 8 e all'esame finale dell'art. 9 e, nel primo caso, che venissero introdotti elementi correttivi attraverso i quali evitare valutazioni finali che, discostandosi in misura rilevante dalla media delle valutazioni precedenti, fossero incoerenti con lo stesso percorso formativo del concorrente.

E. Merita segnalazione il procedimento relativo all'esposto presentato da un avvocato legale di fiducia di uno studente riguardo alle decisioni degli organi dell'Ateneo sul riconoscimento dei crediti formativi universitari per esami sostenuti in Atenei esteri dichiarati equipollenti.

Il Garante, pur chiarendo di non avere competenze al riguardo, ha rilevato che, come risulta dalla documentazione allegata all'esposto e acquisita con accesso agli atti, erano riconosciuti nel certificato di studi un numero di CFU inferiori per numero a quelli dell'Università di Genova per le stesse materie.

Convertendo i CFU nelle ore corrispondenti per ogni materia e tenuto conto delle ore attribuite a ogni CFU rispettivamente nell'Università estera in questione (48 ore per ogni CFU) e in quella italiana (25 ore per ogni CFU) risultava che per aversi corrispondenza occorre integrare per ogni materia un numero di crediti meglio specificato nel verbale del Consiglio del corso di studio. Lo studente aveva inoltrato al docente competente il Certificato di studi rilasciato dal Coordinatore di Area del Registro Accademico dell'Università estera dal quale risulta l'equivalenza tra i crediti accademici esteri e le ore che era diversa e superiore rispetto a quella italiana. Pertanto, l'affidamento dello studente su quanto scritto nel contratto di studio "Compromiso de reconocimiento academico" avrebbe dovuto tener conto, ad avviso dello scrivente, anche di tale dato.

Restava comunque di competenza esclusiva del Dipartimento competente la decisione sulle modalità di integrazione degli esami in questione così come indicato nel sopra citato verbale, attraverso accordo con i docenti degli insegnamenti.

F. Il Garante si è occupato di una "richiesta di informazioni" che in realtà sottendeva la problematica relativa alla conciliazione del diritto allo studio dello studente lavoratore con gli obblighi di frequenza richiesti per taluni corsi di laurea.

In questo caso, senza eccedere dalle proprie competenze, il Garante ha rimesso al docente coordinatore del Corso Laurea e alla docente direttrice della didattica professionale la questione della difficile conciliazione tra diritto allo studio dello studente lavoratore e l'obbligo di frequenza sancito dal Regolamento di detto Corso di Laurea, chiedendo da un lato di valutare eventuali modifiche secondo la procedura prevista dall'art. 10 ma soprattutto di rendere ben edotto lo studente che si iscrive delle conseguenze derivanti dall'inosservanza della percentuale di frequenza anche in termini economici.

G. In risposta a specifica richiesta relativamente alla Borsa Erasmus+ specializzandi, è stato comunicato allo studente che, effettuati i necessari approfondimenti sulla tematica presso gli Uffici competenti, pur avendo presentato l'ISEEU, a quella data lo studente non risultava ancora iscritto al terzo anno di corso poiché l'iscrizione al terzo anno era avvenuta in data successiva.

Si è osservato che gli specializzandi di Area medica hanno tempistiche differenti rispetto agli altri studenti, tanto che la loro iscrizione è relativa all'anno accademico 2022/2023 (sono dunque indietro di una annualità accademica) con inizio delle attività didattiche al 1° novembre 2023 (cfr. art 1, secondo capoverso del D.M. MUR n. 645 del 15.05.2023 che recita: "La data di inizio delle attività didattiche per i medici immatricolati nell'a. a. 2022/2023 alle scuole di specializzazione di Area sanitaria di cui all'Allegato è fissata a mercoledì 1° novembre 2023...).

Stante questa regola, il sistema informatico aveva associato l'ISEEU ai due anni accademici precedenti, rispetto al Bando, che prevedeva l'iscrizione nel mese di ottobre e, quindi, il contributo era stato calcolato in base alla situazione reddituale dell'anno 2021, unico anno valido entro il 15 settembre.

Pertanto, era stato correttamente erogato l'80% del contributo della CE pari a Euro 3.240, nonché il 50% del contributo integrativo spettante, come da Bando, pari a Euro 450.

Mentre eventuali saldi spettanti sarebbero stati erogati, come da Accordo Erasmus sottoscritto, a conclusione del periodo di mobilità e dietro presentazione di tutti i documenti previsti.

Dunque, il calcolo della CE è corretto in base alla situazione reddituale, presa in considerazione, ossia quella dell'anno 2021 per effetto del disallineamento tra l'anno accademico di iscrizione alla Scuola di specializzazione e l'anno accademico cui si riferisce il bando Erasmus +.

In questo caso lo studente era stato informato che i nuovi bandi per l'assegnazione di borse di mobilità per l'a.a. 2024/2025 ai fini di studio e quello ai fini di traineeship per l'a.a. 2023/2024 escludono di fatto l'erogazione dei contributi integrativi Ateneo/MUR in quanto "l'integrazione è prevista esclusivamente per gli studenti regolarmente iscritti per l'a.a. 2024/2025 a un corso di laurea triennale, magistrale e magistrale a ciclo unico, in base alla fascia reddituale di appartenenza ...".

H. Uno studente si era lamentato che un file divulgato su sito ostensibile contenesse dei dati personali riguardanti altri studenti: a seguito della segnalazione il relativo file è stato cancellato.

I. In tale procedimento è stata nuovamente trattata una questione relativa ai rapporti tra diritto allo studio ed obbligo di frequenza.

La segnalazione inviata si riferiva alla iscrizione al TFA Sostegno e il Garante si è attivato affinché l'istanza presentata si risolvesse positivamente.

L'ordinamento didattico del corso di laurea magistrale in Psicologia (classe LM-51) all'art. 6 prevede espressamente l'obbligo di frequenza per il 65% delle attività frontali, e del 100% delle ore nei Tirocini Pratico Valutativi. Tale obbligo vale anche per gli studenti lavoratori e fuori sede, i quali hanno, ai fini di conciliazione, solo la sostituzione di alcune lezioni con altre attività.

La docente competente ha attestato la situazione del percorso formativo, comunicando che la studentessa aveva terminato le lezioni e le attività laboratoriali e che, al momento, doveva solo svolgere attività di studio individuali per il superamento di alcuni esami e della prova finale.

Ciò premesso, al fine di dare un'interpretazione costituzionalmente orientata, rispetto al diritto allo studio della normativa secondaria sulla incompatibilità prevista dalla Legge 33 del 2022 e dai successivi decreti ministeriali nn. 930 e 933 del 2022, il Garante ha rilevato che occorre esaminare se sussistesse in concreto, un conflitto tra l'obbligo di frequenza di un corso di studio e altro percorso di specializzazione a frequenza obbligatoria, quale appunto il TFA Sostegno. Qualora non vi fossero profili tali da far emergere detto conflitto, si poteva tranquillamente ritenere che non vi fosse alcuna incompatibilità in quanto lo studente può tranquillamente frequentare il secondo corso senza mancare ai suoi obblighi di frequenza rispetto all'altro corso di studio.

Nel caso di specie, è risultato appunto che la studentessa non aveva più né lezioni, né attività di laboratorio da frequentare. Pertanto, non si configurava alcuna deroga al principio stabilito dall'art. 3 del D.M. 930/2022 che afferma, in via prioritaria, la possibilità di contemporanea iscrizione a due corsi facendo eccezione solo per i casi di frequenza obbligatoria per entrambi i corsi. L'attuazione di tale principio richiede necessariamente l'accertamento della sussistenza in concreto del contenuto dell'obbligo di frequenza. Quando non ci sono più lezioni e/o laboratori da frequentare viene meno il divieto prescritto.

Il Garante ha poi appreso e comunicato che alla luce delle interlocuzioni con il Servizio alta formazione, era stato preso in considerazione il suo parere di procedere al perfezionamento dell'iscrizione al corso TFA Sostegno e quindi la questione era stata definita.

J. Uno studente straniero lamentava con esposto relativo alla prova scritta del TFA del 14 giugno 2024 che non fossero state tenute in considerazione le esigenze di persona DSA. Il Garante ha ritenuto non sindacabile la decisione degli organismi UniGe di ritenere irrituale l'inoltro della certificazione per DSA da parte non dell'interessato ma di una persona formalmente non delegata ad agire in tal senso e corretto che le difficoltà manifestatesi in eventuali errori di ortografia debbano essere rappresentate dalla persona interessata alla Commissione giudicatrice delle prove di esame e non agli uffici amministrativi con i quali l'esponente si era lamentato

Quanto alle difficoltà connesse con lo status di studente straniero, questo Garante, condividendo che l'Ateneo debba garantire il diritto allo studio dello studente straniero specie in condizione di fragilità, ha rappresentato alla Dirigente di Area le esigenze connesse con lo status di studente straniero con disabilità e disturbi specifici di apprendimento, apprendendo poi che hanno formato oggetto di esame e valutazione unitamente al docente Delegato del Rettore per l'inclusione degli studenti.

Questioni generali relative a personale tecnico-amministrativo

Non vengono menzionati casi specifici trattati per i quali non ricorrono profili di interesse generale. Mette conto invece ricordare che:

K. Il Garante è intervenuto sulla segnalazione, ricevuta per conoscenza, relativamente a osservazioni critiche su messaggi indirizzati alle liste “tecnici-amministrativi” e “Genua-All”, in particolare quello datato 5 marzo 2024 ad oggetto “Abbiamo ancora dei dubbi che si tratti di genocidio? DIREI DI NO”.

Nel merito, il Direttore generale ha comunicato di essere intervenuta riguardo al messaggio oggetto segnalazione, ricordando il “Regolamento recante Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, modificato con il DPR 81 del 13.06.2023, Codice di comportamento dei dipendenti dell'Università di Genova, alle cui disposizioni è doveroso attenersi.

Il Garante, effettuati i necessari approfondimenti sul fatto, ha esaminato la questione dei limiti della libertà di manifestazione del pensiero nei casi in cui vengano propalate espressioni di contenuto e forma ingiuriosi o comunque non corretti o discriminatori, nel contesto di liste di posta gestite dall'Ateneo.

A tale riguardo va rilevato che le norme di comportamento sopra evocate nel mentre riconoscono al dipendente di esprimere il proprio diritto di critica e di opinione, nel contempo richiedono che esso sia espresso in modo civile, per cui non è senz'altro consentito inviare messaggi di posta elettronica, all'interno o all'esterno dell'amministrazione, che contengano espressioni offensive, discriminatorie e che possano, in qualche modo, nuocere anche al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza.

L. In alcuni esposti indirizzati al Garante, che per ragioni di riservatezza personale non possono essere più puntualmente indicati, sono emersi presunti comportamenti molesti tenuti durante il servizio di lavoro consistenti perlopiù in espressioni verbali o gesti talvolta irridenti o sarcastici talvolta con accenti sessisti. Detti casi peraltro sporadici hanno evidenziato oltre alla necessità della presenza e dell'intervento di figure di riferimento già presenti nell'Ateneo, quale il Consulente legale di fiducia e il Comitato unico di garanzia e quello delle pari opportunità anche l'utilità e opportunità della istituzione di un centro di ascolto in grado di svolgere funzioni di recezione, raccolta, raccordo e trattamento specializzato dei casi di molestie o violenze di qualsiasi natura in ambito universitario. Va quindi accolta con grande favore la proposta di delibera che sarà sottoposta agli organi di governo dell'Ateneo in proposito.

ISTANZE A.A. 2022/2023 concluse in A.A 2023/2024

Si segnala perché di generale interesse il procedimento relativo a una richiesta di rettifica da parte di un docente che aveva chiesto di inserirne il relativo contenuto in un verbale di organo accademico (consiglio di dipartimento). In quel caso l'inserimento della rettifica era in effetti avvenuto riportandolo in verbale di riunione successiva ma il verbale precedente avrebbe dovuto comunque recare traccia o nota delle rettifiche apportate in sede di approvazione.

La questione, ad avviso del Garante, non riguardava modifiche a delibere verbalizzate ossia manifestazioni di volontà dei partecipanti alla prima riunione del Consiglio del dipartimento ma era attinente alle specifiche parole adoperate da un membro del Consiglio stesso durante la discussione del punto Comunicazioni.

Il verbale in approvazione riportava in virgolettato alcune espressioni e valutazioni che quel docente aveva ritenuto di rettificare in quanto non corrispondenti fedelmente alle parole profferite né al suo pensiero.

Benché il verbale non risultasse redatto avvalendosi dell'ausilio di mezzi meccanici di registrazione fono o audiovisivo, ma redatto dal Segretario verbalizzante che le aveva riportate come evidentemente percepite, il Garante ha ritenuto che la divergenza sul contenuto delle dichiarazioni o comunicazioni tra quanto scritto dal verbalizzante e la persona componente del Consiglio presente, cui erano state attribuite le stesse espressioni/dichiarazioni virgolettate, non potesse essere risolta in base alla valutazione dei presenti alla riunione successiva del dipartimento in questione in cui le espressioni risultavano profferite e tantomeno a quella dei presenti alla riunione.

Ad avviso del Garante, la questione dell'inserimento delle rettifiche richieste dal docente esponente non doveva proprio essere posta in votazione.

Premesso che il processo verbale di norma deve essere oggetto di presa d'atto e non di approvazione, doveva comunque essere accolta la richiesta di rettifica agli interventi rilasciati in seduta, essendo un diritto del soggetto intervenuto nella discussione, apportare modifiche se esse rappresentano effettivamente meglio il significato del suo pensiero.

Pur ammettendosi che in caso di disaccordo sulla verifica della corrispondenza tra quanto verbalizzato e quanto rettificato, i componenti del Consiglio dissenzienti, solo se presenti alla riunione abbiano a loro volta facoltà, in sede di presa d'atto, di fare inserire a loro volta nel verbale della seduta il motivato dissenso sul contenuto della rettifica.

In conclusione, ad avviso del Garante, nel verbale dovrebbe risultare che in sede di presa d'atto, definita impropriamente approvazione, il componente del Consiglio cui sono state attribuite le frasi virgolettate, le ha rettificate e il verbale dovrebbe riportare per esteso le parole espressione del suo pensiero. Altrimenti la documentazione del verbale risulterebbe incompleta.

La vicenda ha fornito il destro per esprimere l'auspicio che, per garantire la corrispondenza assoluta tra l'espressione di pensiero dei componenti del Consiglio e quanto riportato nel verbale, le riunioni siano registrate o almeno che le comunicazioni o manifestazioni di opinioni siano riportate in forma scritta attribuibile con certezza all'autore prima di essere inserite nel verbale tra virgolette.

Per tali ragioni la risposta del Garante è stata inoltrata per conoscenza oltre che al Rettore anche al presidente del Consiglio di dipartimento e al segretario verbalizzante della seduta in questione.

Considerazioni finali

L'attività del Garante si è concentrata particolarmente nella collaborazione offerta agli organi accademici per il miglioramento del benessere organizzativo e contro ogni comportamento discriminatorio all'interno della comunità universitaria; ha ribadito il richiamo costante alla osservanza della legalità, con attenzione all'attuazione del diritto allo studio nel rispetto dell'autonomia didattica e delle diverse attribuzioni degli organismi istituzionali, in un'ottica rivolta non tanto al sanzionamento di comportamenti impropri o non corretti quanto piuttosto a suggerire proposte dirette alla prevenzione degli stessi e al miglioramento della qualità delle prestazioni e dei servizi.


In tale contesto va registrato positivamente l'atteggiamento di fiducia e la disponibilità delle componenti universitarie interessate nei vari interventi.

Ed espressa altresì la soddisfazione per gli importanti risultati raggiunti con le azioni intraprese dai vari organismi di UniGe in tema di contrasto alla violenza di genere e in particolare con l'iter di approvazione della proposta da parte degli organi di governo nelle sedute indette per il mese di novembre della convenzione per lo sviluppo del "Progetto per la prevenzione e il contrasto alla violenza di genere" che prevede il Centro di ascolto sul tema delle discriminazioni e della violenza di genere. Con tale iniziativa UniGe ha dimostrato di avere le potenzialità e capacità di svolgere un importante e avanzato ruolo nell'intera rete di organismi e istituzioni dedicati ad analizzare, prevenire, proteggere, studiare e reprimere il fenomeno e ad affermare una più civile cultura del rispetto delle diversità di genere.

Genova, 31 ottobre 2024

Il Garante di Ateneo

Francesco Cozzi

A handwritten signature in blue ink that reads "Francesco Cozzi". The signature is stylized, with a large, looped initial 'F' and 'C'.